



**Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Fallimentare**

n° 2 /2021 A.C.C.

Il Giudice delegato alla procedura indicata in epigrafe, avente ad oggetto accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, dott.ssa Maria Margiotta,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.11.2021, svoltasi mediante trattazione scritta in ossequio alla normativa emergenziale;

esaminata la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata da ██████████, corredata dall'attestazione a firma del professionista con funzioni di gestore della crisi, nominato dall'o.c.c., avv. Maria Luisa Spoto;

considerato che il debitore in questione, non è soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n 3/2012 trattandosi di consumatore;

verificata la sussistenza degli altri requisiti soggettivi di cui all'art 7 co. 2 della citata legge; accertata l'assenza di iniziative o atti fraudolenti posti in essere dal debitore;

rilevato che, a fronte di un indebitamento per complessivi € 128.606,37, la proposta di accordo prevede(va) inizialmente il versamento, nell'arco temporale di otto anni e undici mesi, dell'importo complessivo di € 95.957,64, di cui € 84.646,93, da destinare all'integrale pagamento del creditore ipotecario BNL spa in forza di due contratti di mutuo (saldo residuo rispettivamente pari ad € 37.641,76 ed € 47.005,17); € 1.585,00 in favore del Comune di San Giovanni Gemini, € 319,34 in favore del Comune di Roma ed € 115,41 in favore di Riscossione Sicilia spa, tutti creditori che verranno soddisfatti in misura integrale; i restanti crediti privilegiati saranno degradati al chirografo e soddisfatti nella misura del 15% - del pari agli altri crediti chirografari - e, precisamente: € 1.294,46 in favore di Riscossione Sicilia spa; € 520,35 in favore di Unicredit Banca s.p.a in forza del contratto di prestito personale n. 80005903 del 12.9.2017; € 1.942,2, in favore di Unicredit Banca s.p.a. in forza di cessione del quinto del 2.10.17; € 454,80 in favore di Unicredit Banca s.p.a a titolo di fido; € 667,20 in favore di Unicredit Banca s.p.a per indebitamento derivante da carta di credito rateale; € 1.004,54 in favore di Findomestic Banca spa in forza di finanziamento n. 20011136190701; € 887,52 in favore di Findomestic Banca spa



Findomestic in forza di carta revolving n. 20011136190703; € 428,8 in favore di AMAT Palermo per finanziamento personale; e 166,90 in favore di Finitalia in forza di finanziamento personale; € 15,92 in favore del Comune di Roma a titolo di interessi, sanzioni e spese; € 194,20 in favore di Riscossione Sicilia per tributi (degradati al chirografo); € 8,53 in favore di Riscossione Sicilia spa a titolo di oneri, accessori e sanzioni; a tali importi deve aggiungersi il compenso in prededuzione per il gestore della crisi nominato dall'OCC, pari ad € 5.000,00 (di cui € 2.000,00 già corrisposti);

rilevato che i pagamenti, secondo il piano originario (poi rivisto come si vedrà meglio infra), avrebbero dovuto essere corrisposti nell'arco di otto anni e undici mesi, mediante il versamento di 107 rate mensili – delle quali 106 dell'importo di € 900,00 e l'ultima dell'importo di € 557,64 – dovendosi altresì tenere conto delle somme necessarie al sostentamento del nucleo familiare composto dal ricorrente, dalla moglie casalinga e da una figlia minore –;

considerato, peraltro, che stante l'incapienza del patrimonio mobiliare del debitore – che dispone attualmente di entrate per € 1.550,00 mensili circa (al netto degli addebiti mensili di € 166,00 a titolo di cessione del quinto e di € 204,19 in favore di Amap, pari al reddito medio mensile percepito), a fronte di esborsi di € 1.600,00 a titolo di rate di finanziamenti e prestiti vari, comprensivi di quelli sopra indicati, cui aggiungere le spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, allo stato pari a circa € 1.517,00 mensili ma che il proponente si impegna a ridurre ad € 1.200,00 circa al fine di consentirei pagamenti previsti – il piano prevede anche l'apporto della cd finanza esterna, mediante versamento di € 200,00 mensili da parte della sorella del proponente, [REDACTED] che verserà la somma mensile di € 200,00 (cfr. all. n. 63); in sintesi la somma di € 900,00 si ricava dalla differenza tra il reddito percepito da [REDACTED], pari a circa € 1.900,00 al netto degli addebiti (più € 200,00 versati dalla sorella) e il fabbisogno mensile rimodulato ad € 1.200,00 (vedi pag. 12 della relazione integrativa depositata il 13.9.2021);

considerato che il professionista nominato con funzioni di o.c.c. ha attestato l'attendibilità e sostenibilità dell'accordo e verificato la veridicità dei dati in esso contenuti, evidenziando anche che l'alternativa liquidatoria – rispetto agli immobili siti a San Giovanni Gemini e a Roma, meglio elencati nella tabella a pag. 14 della relazione particolareggiata del gestore e nella relazione di stima in atti – non sarebbe vantaggiosa per i creditori, sostanzandosi nell'esecuzione forzata di: beni già gravati da ipoteca di primo grado per € 94.457,00 a garanzia dei mutui fondiari dei quali il piano prevede il pagamento integrale (ossia i fabbricati di cui ai nn. 1 e 2: magazzino/area di deposito e relativa aera urbana dal valore di € 11.800,00, in catasto al fg. 3, p.lle. [REDACTED] sub. 4, e abitazione dal valore di € 109.324,00, in catasto, fg. 3, p.lla [REDACTED] sub 5); terreni dal valore



esiguo (quelli di cui ai nn. 3 e 5: in catasto al fg. 3, p.lle [redacted] e [redacted], nonché piazzale e corte (nn. 1 e 4, in catasto al fg. 3, p.lle [redacted] e [redacted]), pari complessivamente ad € 13.000,00; beni in comproprietà con terzi, dei quali il proponente è titolare della quota di 111/1000 (quelli di cui ai nn. 6 e 7, in catasto al fg. 8, p.lla [redacted] sub 3 e 8), valore *pro quota* pari ad € 947,69 ed € 6.741,63; infine una rimessa sita a Roma, dal valore di € 8.433,6 (n. 8 della tabella, in catasto al fg. 955, p.lla [redacted] sub 518);

considerato che il valore complessivo dei cespiti indicati, pari ad € 150.246,92 (cfr. perizia giurata, all. n. 3), sconta necessariamente l'abbattimento derivante dai tentativi di vendita da esperire e dunque dei relativi ribassi; sullo stesso incidono inoltre le spese necessarie per le attività prodromiche alla liquidazione (pubblicità, stimatore...), senza considerare che uno degli immobili si trova a Roma (del valore di € 8.433,6), dovendosi dunque in relazione ad esso sostenere altre spese per la liquidazione; la vendita consentirebbe di soddisfare soltanto una parte dei creditori e verosimilmente in minore percentuale, non garantendo necessariamente il pagamento integrale dei mutui ipotecari;

considerato, dunque, che l'unico attivo del quale dispone il debitore è il reddito derivante dallo stipendio, atteso che neanche le due autovetture a lui intestate – immatricolate rispettivamente nel 2009 e nel 2007 (cfr. pag. 17 della relazione) – presentano un valore di scambio tale da considerarle quali beni liquidabili, avuto peraltro riguardo al fatto che [redacted] lavora a [redacted], ove si reca quotidianamente in automobile;

osservato poi che, venendo in rilievo un'ipotesi di accordo con i creditori, si prescinde dalla c.d. meritevolezza del debitore, da accertare, ai sensi dell'art. 7 co. 2, lett. d) *ter* della l. n. 3/2012 con esclusivo riguardo al piano del consumatore e non anche alla procedura di accordo di composizione della crisi ove rileva, invece, il consenso della maggioranza qualificata del ceto creditorio che, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità, la fattibilità e l'assenza di atti in frode ai creditori, è idoneo in qualche misura a supportare l'omologa del piano;

considerato, ad ogni modo, che sono state sufficientemente esposte le cause dell'indebitamento e le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni che, pur se non connesse ad un evento cd scatenante, si ricollegano a spese impreviste (per la gran parte documentate) che il nucleo familiare ha dovuto affrontare durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato e poi oggetto di ristrutturazione (cfr. documentazione depositata in data 13.9.2021);

richiamato l'art. 11 comma 1 della legge di riferimento, ai sensi del quale in mancanza di una espressa dichiarazione, *"si ritiene che (i creditori) abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata"*;



rilevato che il professionista ha ritualmente comunicato a tutti i creditori la proposta di accordo e la data di udienza in conformità alle previsioni di cui alla norma citata (cfr. comunicazioni in atti);

considerato che solo il creditore Agenzia delle entrate ha espresso parere contrario, senza tuttavia formulare rilievi critici (cfr. all. n. 4 al deposito telematico del gestore del 30.10.2021), non avendo gli altri creditori fatto pervenire al professionista un'espressa manifestazione di voto nei termini di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012;

considerato che il creditore in questione rappresenta una percentuale prossima all'1%, inidonea ad incidere sul raggiungimento dell'accordo, essendo ampiamente superata la percentuale del 60% di cui all'art. 11, co. 1, l. n. 3/2012, atteso che i voti favorevoli costituiscono il 96,25%;

considerato, inoltre, che il creditore Findomestic banca spa ha rinunciato espressamente al credito di € 5.916,78, fondato sull'esposizione della carta di credito revolving n. 20011136190703 (cfr. all. n. 5 al deposito del gestore del 30.10.2021), mentre è emerso un ulteriore debito di € 396,00 nei confronti del Comune di San Giovanni Gemini, avendo dunque il gestore proceduto ad espungere dall'accordo la somma di € 887,52, pari al 15% del predetto credito, includendo invece l'esposizione ulteriore verso l'ente comunale sopra indicato;

considerato che, alla luce di tali rettifiche, il debito complessivo ammonta ad € 123.085,59, a fronte della quale saranno versati € 95.466,12 – garantendo il pagamento integrale dei mutui ipotecari nonché la percentuale del 15% della restante esposizione, come meglio sopra spiegato – cui aggiungere € 3.000,00 da corrispondere al gestore a titolo di saldo sul compenso;

considerato che la riduzione del debito ha inciso sulla durata del piano sopra indicata che non è più di otto anni e undici mensilità, bensì di otto anni e dieci mensilità, con la conseguenza che il debitore pagherà 106 rate mensili di € 900,00 ciascuna e l'ultima di € 66,12 (rappresentando evidentemente un refuso la somma di € 966,12 indicata a pag. 5 del piano rimodulato, depositato in data 30.10.2021 e in data 16.11.2021);

considerato che nel corso del tempo necessario per addivenire alla presente fase del procedimento il proponente ha regolarmente pagato le rate dei mutui ipotecari, nonché le rate nei confronti di Amat e Unicredit, dovendosi tali somme considerare alla stregua di "acconti" che hanno in parte abbattuto l'esposizione sopra indicata (cfr. ultima pag. della relazione definitiva del gestore, depositata in data 16.11.2021);

ritenuto che l'esposizione di € 428,80 verso la società di mutuo soccorso va mantenuta;



vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dal professionista con funzioni di o.c.c. ai sensi dell'art. 12, co. 1, ultimo periodo, della medesima legge;

visto l'art. 12, co. 2, ai sensi del quale *“il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo”*;

ritenuto che l'accordo, come strutturato, garantisce l'equo contemperamento tra gli interessi in gioco ovvero quello del debitore, che si sostanzia nella fattibilità reale legata soprattutto al numero di rate previste (oltre alla necessità di prevedere il minimo occorrente per garantire alla famiglia un'esistenza dignitosa) e quelli creditori ispirati ad una celere definizione della loro posizione, tenuto conto peraltro che l'eventuale riduzione dell'orizzonte temporale andrebbe ad incidere sul *quantum* offerto, dovendosi sempre garantire le somme da destinare al fabbisogno mensile familiare;

ritenuto, infine, che il piano posto all'attenzione del Giudice soddisfa i requisiti di fattibilità (cfr. Cass. S.U. n. 1521/2013 in materia di concordato fallimentare) e convenienza – anche rispetto all'alternativa liquidatoria –, dovendosi guardare con favore alla previsione della soddisfazione, pur parziale, di tutti i creditori concorsuali;

accertata pertanto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e preso atto del raggiungimento dell'accordo;

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi depositato da ;

DISPONE che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo stesso;

ATTRIBUISCE al professionista nominato con funzioni di o.c.c., avv. Maria Luisa Spoto, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. n. 3/2012, onerandolo altresì di provvedere alle notifiche del presente decreto ai creditori entro 15 gg da oggi;

DISPONE che del presente decreto sia data pubblicità sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista, con oscuramento dei dati personali e sensibili;

DICHIARA che a far data dalla omologazione del presente accordo non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sui beni oggetto del piano;

visto l'art. 741, co. 2, c.p.c.,



DISPONE l'immediata efficacia del presente decreto.

Agrigento, 2 dicembre 2021

Il Giudice delegato

Maria Margiotta

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.

